



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3096/2025

OGGETTO: PRATICA N. 95009210105-05072025-0852 - SUAP 3691 - 95009210105 IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA, PER ATTIVITÀ DI FALEGNAMERIA SITA NEL CARCERE CIRCONDARIALE DI MARASSI IN PIAZZALE MARASSI 2 - 9 GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3390_2025.docx

Hash:

30CF32A8E6DF89543C8A2FB229865C0C5651B0A5E60D8ACA2B1D683AF1F3296F2723AC44B90C5A2
ADE7846578874E0D9B67A0FCAE0609F750E21B98D276ED124

Nome file allegato: Allegato 1 Emissioni in atmosfera Laboratorio Societa Cooperativa Sociale.pdf

Hash:

092C0A2D61167321DDBC65F15C57991C92F4BCA6A0DC05D7D5DB0A9B17C25A06379FE4D281C476
3B58D55B5300464C349A8D41F1802BD1602CF5CC554975D2F8

Nome file allegato: Allegato 2_Acustica.pdf

Hash:

AF449D06BFF6EA50EFF65A32EA6055255AE436514F048D9BB19890B403E31AF59504FCA5A9629AE
A1E1068E2E30DF13E3792BB2904FA8ECF98863E4036CF9463

Nome file allegato: Allegato_A_Planimetria_Laboratorio Societa Cooperativa Sociale.pdf

Hash:

5C9A85C1E1D01E484B79B9093B756483448394B344CFF855DA2FD29CCD0B9D2FA204112D0A9D5B
A358B21443DD130520F1914693EC4B49D26FE2C54DF58F8CDD

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3096/2025

Oggetto: IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA PER ATTIVITÀ DI FALEGNAMERIA SITA NEL CARCERE CIRCONDARIALE DI MARASSI IN PIAZZALE MARASSI 2 – 9, GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO.

In data 04/11/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Visti, in particolare,

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

acustico”;

Premesso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 40620 del 07.07.2025 IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha fatto pervenire, tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per una attività di falegnameria da svolgersi presso il Carcere Circondariale di Genova, Piazzale Marassi 2;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 40857 del 08.07.2025 il Comune di Genova, per il comparto acustica, ha confermato che la Cooperativa è dotata di Nulla Osta Acustico reso in Dichiarazione Sostitutiva con pratica n. 124006 - ID n. 95009210105_1913 del 10.06.2025;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, con nota protocollo n. 42223 del 14.07.2025 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ed ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese; con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 43629 del 18.07.2025 la ASL 3 Genovese ha chiesto alla Cooperativa il pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 43685 del 18.07.2025 la Cooperativa ha trasmesso l'attestazione del pagamento richiesto da ASL 3 Genovese.

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 51317 del 27.08.2025 la ASL 3 Genovese ha richiesto integrazioni in merito alla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e alla planimetria dei locali;

Dato atto che

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55140 del 16.09.2025 il Comune di Genova ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico edilizio, a condizione che l'attività risulti *“unicamente a supporto della casa circondariale” e “riconducibile alla funzione “industria e artigianato - lettera A”, a sua volta assimilabile a connettivo urbano e quindi pienamente compatibile con l'abitato, qualora finalizzata alla “Produzione di oggetti in legno (mobili, botti... e simili) o prodotti semifiniti a base di legno, con utilizzo giornaliero*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg, con eventuale utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g...";

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 57846 del 29.09.2025 il Comune di Genova, per il comparto acustica, ha confermato il proprio parere favorevole richiamando quanto già precedentemente espresso con nota assunta protocollo con n. 40857 e le prescrizioni già contenute nel N.O.A.;

con nota assunta a protocollo con n. 65626 del 03.11.2025 la ASL 3 Genovese ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole;

Rilevato che

le attività previste nel ciclo produttivo (produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno; utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g; verniciatura con applicazione a pennello o a rullo di prodotti a base di acqua con consumo inferiore a 250 kg/anno di prodotti) risultano progettate secondo i requisiti tecnico costruttivi e gestionali indicati ai punti 5.1, 5.8 e 5.11 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020;

l'attività di verniciatura è prevista esclusivamente a pennello o rullo e con consumi inferiori a 250 kg/anno di prodotti vernicianti;

i macchinari utilizzati per l'attività di falegnameria, che potrà ricomprendere legni duri e potenzialmente cancerogeni, sono dotati di sistema di captazione e convogliamento in esterno delle polveri;

l'unica macchina non collegata al sistema di aspirazione centralizzato (carteggiatrice) è comunque dotata di proprio aspiratore e filtro a sacco per l'abbattimento delle polveri;

Ritenuto che

l'attività di falegnameria debba essere svolta con gli impianti di aspirazione e abbattimento sempre perfettamente funzionanti, con una regolare manutenzione dei macchinari e degli impianti ed in presenza di idonei ricambi d'aria dei locali;

la nuova emissione E1 debba essere sottoposta a collaudo analitico per la verifica dei parametri di progetto;

per l'emissione E1 debba essere applicato un valore limite di 10 mg/Nm³ per il parametro polveri, in uniformità agli indirizzi tecnici dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali indicati al punto 5.11 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020;

l'eventuale monitoraggio periodico dell'emissione E1 sia valutato sulla base degli esiti del collaudo analitico;

lo svolgimento delle attività di incollaggio e di verniciatura, per i consumi e la tipologia di prodotti incollanti e vernicianti previsti, sia assentibile in presenza di idonei ricambi d'aria dei locali;

la Società debba annotare su un registro, da far preventivamente vidimare alla Città Metropolitana di Genova, i quantitativi di materie prime utilizzate nell'anno solare;

Preso atto che

in data 04.11.2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

fascicolo informatico con protocollo n. 66120, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Rilevato che dalla suddetta relazione tecnica e dalla documentazione agli atti della Città Metropolitana, si evince che il ciclo produttivo è quello descritto in Allegato 1 al presente atto;

Preso atto che in data 11.07.2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata il 14.07.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 12.06.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a 600,00 €;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 66120 del 04.11.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per l'attività di falegnameria prevista presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in Piazzale Marassi 2, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, sulla base della istruttoria favorevole da parte dell'ufficio competente, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) rilasciare al LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività di falegnameria prevista presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in Piazzale Marassi 2, nel Comune di Genova, così come rappresentata in Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B) autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come rappresentato nella planimetria in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto che l'attività di cui alla lettera A) è provvista di Nulla Osta Acustico, come riportato nelle premesse e contenuto in Allegato 2 al presente atto;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ambientale del 07.07.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Ambiente

Servizio Tutela Ambientale

Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche Ed Emissioni In Atmosfera

ALLEGATO 1. – EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITA' DE IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI, PIAZZALE MARASSI 2, NEL COMUNE DI GENOVA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La Cooperativa Sociale "Il Laboratorio", a seguito di una convenzione con la casa circondariale di Marassi, intende avviare un'attività di falegnameria all'interno dell'istituto sito in Piazzale Marassi 2, Genova, consistente nella realizzazione e nella riparazione di mobili in legno su misura.

Per l'attività si stima il consumo annuo di materie prime indicato nella tabella seguente.

Materie prime	Utilizzo annuo [kg/anno]
Compensato	900
Legno tavolame	1600
Colla vinilica	20
Smalti a base acquosa	< 250

Il ciclo lavorativo è quello tipico delle piccole attività falegnameria, con la lavorazione di materiale grezzo mediante i macchinari più utilizzati, quali pialla, sega e bindello.

Il materiale grezzo viene prima tagliato con sega circolare o bindello, poi piallato e sagomato. Ripassa a seconda del tipo di lavorazione alla pialla e una volta finito viene assemblato. All'occorrenza l'oggetto finito può essere verniciato con smalti all'acqua mediante l'uso di pennello o rullo.

La zona di verniciatura è situata in prossimità della porta d'ingresso in un'area molto areata con sufficienti ricambi d'aria.

La falegnameria è dotata di un impianto di aspirazione a sacco centralizzato, con convogliamento dell'aria all'esterno dell'area di lavoro, determinando l'emissione convogliata **E1**. Una volta pieni i sacchi di raccolta delle polveri e dei trucioli sono stoccati in un ambiente diverso dal luogo di lavoro al fine di evitare incendi e mantenere la salubrità dell'aria.

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, viene effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive garantendo adeguati sfiati e ricambi d'aria.

La tabella seguente indica l'elenco completo dei macchinari presenti nella falegnameria, tutti collegati al sistema di aspirazione, ad eccezione della carteggiatrice Festol, dotata di proprio sistema di aspirazione e sacco interno.

MACCHINE	SOTTO ASPIRAZIONE	PORTATA DI ASPIRAZIONE	NUMERO E TIPO DI FILTRI ADOTTATI
BUCATRICE A PUNTA FIMAR MOD: 9516N2V	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF
ASPIRATORE A COMPENSAZIONE CENTRALE OMA MOD: GF	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF
COMBINATA PIALLA FILO- SPESSORE TECNOMAX MOD: FS41 ELITE	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF
COMBINATA SEGA TOUPIE TECNOMAX MOD: ST4 ELITE KKI	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF
COMPRESSORE FINI MOD: PULSAR	No	4000	Filtro a maniche Modello GF
LEVIGATRICE MODULARE TECNOMAX MOD:DG60	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF
SEGA A NASTRO CENTAURO MOD: C0/600	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF
TORNIO DA LEGNO SCM MOD: MINIMAX T124 KKI	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF
TRAPANO A COLONNA SERRAMAC MOD: V22	no	4000	Filtro a maniche Modello GF
CARTEGGIATRICE FESTOL ETS 150/SPQ + ASPIRATORE CTL26E	SI	2200	Filtro a sacco
TRONCATRICE MAKITA	SI	4000	Filtro a maniche Modello GF

L'impianto di abbattimento utilizzato è costituito da un sistema di filtrazione composto da un filtro a maniche. L'aria dopo aver attraversato un plenum centrale, uscirà depurata dagli scarti di legno attraverso le maniche filtranti. Tali scarti cadranno per gravità nei sacchi.

Si riporta di seguito sintesi delle caratteristiche dell'emissione E1:

Emissione E1

Provenienza: falegnameria;
 Portata nominale: 4000 mc/h;
 Quota emissione: 3 m s.l.s.;
 Diametro camino: 220 mm;
 Inquinanti: polveri,
 Sistema di abbattimento: filtro a maniche in cotone con n.2 sacchi di raccolta in nylon;
 N. maniche: 32;
 Grammatura tessuto: 350 gr/m²;
 Dimensioni maniche: Ø 200 mm, lunghezza 1600 mm;
 Totale superficie filtrante: 32,1 m²;
 Efficienza di abbattimento: >98 %;
 Metodo di pulizia: pulizia periodica con sistema motovibrante.

PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate le prescrizioni che il LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, per l'attività che sarà svolta presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in Piazzale Marassi 2, nel Comune di Genova, ha l'obbligo di osservare.

Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, e segnatamente dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. Tutte le lavorazioni su legno condotte con le macchine utensili collegate all'impianto di aspirazione e

abbattimento centralizzato, dovranno essere svolte con il citato impianto sempre in funzione e perfettamente in efficienza. Similmente, anche le operazioni svolte con la macchina carteggiatrice, non collegata all'impianto di aspirazione centralizzato, dovranno sempre essere svolte con il sistema di aspirazione e filtrazione localizzato perfettamente in efficienza.

2. Con un preavviso minimo di almeno 15 giorni, la Società dovrà comunicare a Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e ARPAL, la messa in esercizio dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni determinante l'emissione E1, asservito alle lavorazioni di falegnameria.
3. L'impianto dovrà essere messo a regime entro 15 giorni dalla data di messa in esercizio e sottoposto a collaudo nei successivi 30 giorni per la determinazione dei parametri di portata e polveri riferiti a 0°C e 1013 hPa, con le metodiche di cui al seguente punto 4).
4. I referti analitici, corredati da una sintetica relazione tecnica in cui si attesti la conformità degli impianti rispetto a quanto autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze, dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova ed ARPAL entro i 60 giorni successivi.
5. I campionamenti di collaudo di cui al precedente punto 3) afferenti alle emissioni E1, dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici indicati:

Manuale UNICHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico.

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova.

6. La Società dovrà contenere le emissioni E1 entro il seguente quadro dei limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa):

Emissione	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti	Limiti [mg/Nm ³]
E1	4 000	Polveri	10

7. Le operazioni di verniciatura dovranno essere svolte esclusivamente a pennello e/o rullo ed entro la soglia di consumo di prodotti vernicianti pari a 250 kg/anno.
8. Le operazioni di verniciatura e di incollaggio dovranno essere svolte in presenza di adeguati ricambi d'aria nel rispetto delle condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.
9. La Società dovrà provvedere ad effettuare manutenzioni su tutte le macchine utensili, gli impianti di aspirazione ed i filtri a sacco, secondo le indicazioni contenute nei manuali d'uso dei fornitori. In caso di disservizio di un impianto di aspirazione o di un filtro, ogni lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della totale funzionalità dell'impianto di aspirazione o del filtro.
10. La Società dovrà annotare su un registro preventivamente vidimato dalla Città Metropolitana di

Genova, entro il 31.01 di ciascun anno:

- i quantitativi di tutte le materie prime (legno, prodotti incollanti, prodotti vernicianti) utilizzate durante l'anno solare precedente;
- data di eventuali manutenzioni ordinarie/straordinarie su macchine o impianti presenti.

11. Il suddetto registro e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Nel caso in cui l'Azienda proceda ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento, in quanto non apportanti variazioni quali-quantitative delle emissioni, dovrà preventivamente inviare la descrizione degli interventi alla Città Metropolitana di Genova ed al Comune di Genova.



COMUNE DI GENOVA

Prot. n.

284171 /SF

Genova, 13 06 2025

Oggetto: Legge n. 447/1995 – L.R. n° 12/1998 - D.P.C.M. 01/03/1991 - D.P.R. 13.03.2013 n°59
PROCEDURA AUA – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Valutazione di Impatto Acustico –
Attività di falegnameria all'interno casa circondariale Marassi IL LABORATORIO scs, P. le Marassi 2,
16139 Genova.

Pratica n. 124006 (da citare nella corrispondenza).

Alla Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

e, p.c. Al SUAP
Sede

In riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che il titolare della Ditta su citata ha ottenuto l'adozione di Nulla Osta Acustico in forma di Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà - acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente con codice identificativo ID n. 95009210105_1913_10062025, come previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 così come modificato dal D.lgs. n. 42/2017.

A fronte di quanto sopra si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel N.O.A. che si trascrivono di seguito per comodità:

- **l'attività sia condotta esclusivamente in orario dalle ore 08,00 alle ore 18,00;**
- **siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;**
- **effettuando un monitoraggio acustico entro il tempo di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto. Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione. Detto monitoraggio dovrà essere presentato in allegato alla relazione del T.C.A. di aggiornamento della parte acustica (Nulla Osta Acustico) relativa all'istanza di rinnovo/modifica dell'A.U.A. unitamente alla Dichiarazione sostitutiva di aggiornamento del NOA e relativo versamento previsto.**

In ultimo:

- con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.”.

Con i migliori saluti.



COMUNE DI GENOVA

per Il Direttore
Ing. Michele Prandi

Il Responsabile della U.O.C. Acustica
Arch. Grazia Mangili

documento firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA



Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel 010 5573273/3208 – Fax 010 5573197 |
ambiente@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: PRATICA N. 95009210105-05072025-0852 - SUAP 3691 - 95009210105 IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA, PER ATTIVITÀ DI FALEGNAMERIA SITA NEL CARCERE CIRCONDARIALE DI MARASSI IN PIAZZALE MARASSI 2 - 9 GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	600,00					98	2025		
Note: reversale 11156/25													
TOTALE ENTRATE:				+	600,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 05/11/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**